



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

*Approvato con Deliberazione C.C. n. 12 del 10/02/2015.
Modificato con Deliberazioni C.C.:
n. 18 del 01/04/2015, n. 20 del 15/06/2016, n. 21 del 04/06/2021,
n. 16 del 27/04/2022 e n. _____ del _____ .*

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione.

Art. 2 Definizioni.

Art. 3 Tipologia di mercati.

Art. 4 Finalità del Regolamento.

Art. 5 Esercizio dell'attività.

Art. 6 Abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 7 Criteri generali per il rilascio della concessione del posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati.

Art. 8 Criteri generali per il rilascio della concessione nei posteggi fuori mercato.

Art. 8 bis Fiere, Fiere Promozionali, Fiere-Mercato e Sagre.

Art. 9 Strutture precarie nei posteggi "fuori mercato".

Art. 10 Miglioria dei posteggi.

Art. 11 Scambio di posteggi.

Art. 12 Assegnazione dei posteggi vacanti in caso di assenza del titolare.

Art. 13 Tenuta registro di spunta.

Art. 14 Assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli.

Art. 15 Assenza del titolare.

Art. 16 Giustificazione delle assenze.

Art. 17 Sospensione volontaria della attività.

Art. 18 Sospensione e decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione.

Art. 19 Subingresso.

Art. 20 Norme generali per lo svolgimento della attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 21 Obblighi dei titolari di posteggio.

Art. 22 Vendita di particolari merci.

Art. 23 Normativa igienico sanitaria.

Art. 24 Normativa di sicurezza.

CAPO II – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO ED IN FORMA ITINERANTE

Art. 25 Individuazione dei posteggi.

Art. 26 Orari di svolgimento dell'attività commerciale.

Art. 27 Mercati festivi.

Art. 28 Regolazione della circolazione veicolare e pedonale.

Art. 29 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 30 Zone interdette al commercio su area pubblica in forma itinerante.

CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 Istituzione, soppressione e spostamento dei mercati e delle Fiere.

Art. 32 Istituzione, soppressione dei posteggi "fuori mercato".

Art. 33 Scadenza delle concessioni dei posteggi.

Art. 34 Disponibilità aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 35 Attività stagionali.

Art. 36 Tassa di Occupazione per la concessione del posteggio.

Art. 37 Vigilanza.

Art. 38 Sanzioni.

Art. 39 Schedario delle imprese.

Art. 40 Entrata in vigore.

Art. 41 Abrogazioni.

Allegato "A" – Tipologia strutture;

Allegato "B" – Pianta mercato settimanale;

Allegato "C" – Pianta Posteggi "Fuori mercato";

Allegato "D" – Zone interdette;

Art. 1 Ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento della attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del titolo II, capo II della L. R. 18.05/2006 n. 5, successivamente definita sinteticamente legge e delle Direttive e criteri di attuazione approvate con Delibera della Giunta Regionale 19 aprile 2007 n° 15 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Definizioni.

In conformità alla legge e alla delibera della G.R. 19/04/2007 n° 15, ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengono riportate le seguenti definizioni:

- a) "Commercio su area pubblica": attività di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande, effettuata sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) "Area pubblica": strade, piazze, ivi comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico, fatta eccezione per quelle del demanio marittimo;
- c) "Posteggio": parte di area pubblica o di area privata della quale il comune ne abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) "Mercato": area pubblica così come definita alla lettera "b", composta da più posteggi, anche non attrezzata, destinata all'esercizio dell'attività commerciale per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, con cadenza annuale o mensile, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) "Mercato straordinario": edizione aggiuntiva del mercato, che per cause di forza maggiore, si svolge con cadenza diversa rispetto a quella prevista, con i medesimi titolari di posteggio;
- f) "Posteggio fuori mercato": posteggio situato in area pubblica come definita alla lettera "b", utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- g) "Posteggio libero": posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;
- h) "Fiera": manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sull'area pubblica così come definita alla lettera "b", di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i) "Fiera promozionale": manifestazione commerciale che si svolge sulle aree pubbliche così come definite alla lettera "b", indetta al fine di promuovere o valorizzare il centro storico, le aree urbane o rurali di particolare interesse, nonché le attività culturali, economiche e sociali e le particolari tipologie merceologiche e produttive. A tali fiere possono partecipare oltre agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree

pubbliche anche coloro che sono iscritti nel registro delle imprese, ovvero i creatori di opere del proprio ingegno;

- j) "Presenze in un mercato": numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
- k) "Presenze effettive in un mercato": numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato, escludendo assenze per malattia, assenze per il periodo consentito ovvero nel periodo di eventuale cessione temporanea;
- l) "Spunta": operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo avere verificato le assenze dei titolari di posteggio, si provvede alla assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, ovvero in mancanza di disponibilità si annota la presenza dell'operatore ancorché non abbia potuto svolgere la propria attività;
- m) "Spuntista": L'operatore che non essendo titolare di concessione del posteggio per quel giorno, aspira ad occupare, giornalmente, un posteggio non occupato dall'operatore titolare del medesimo, ovvero non ancora assegnato.

Art. 3 Tipologia di mercati.

I mercati sono distinti in:

- a) "Mercato settimanale", nel quale operano esercenti delle categorie merceologiche alimentari e non alimentari e gli imprenditori agricoli, con frequenza settimanale.
- b) "Mercato giornaliero", nel quale operano esercenti delle categorie merceologiche alimentari e non alimentari e gli imprenditori agricoli, con frequenza giornaliera e per periodo di tempo limitato.
- c) "Fiera-mercato", nella quale operano esercenti specializzati in particolari categorie merceologiche quali oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, creatori di opere del proprio ingegno, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed animali.
- d) "Sagra", manifestazione popolare, anche occasionale e sporadica, organizzata o patrocinata dal Comune, nella quale possono operare esercenti delle categorie merceologiche alimentari e non alimentari, imprenditori agricoli, esercenti specializzati in particolari categorie merceologiche ed i creatori di opere del proprio ingegno.

Art. 4 Finalità del Regolamento.

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) La riqualificazione delle attività commerciali svolte sulle aree pubbliche ed in particolare quelle svolte sui posteggi in concessione, al fine di migliorare le condizioni degli operatori in relazione ad un maggiore soddisfacimento dell'utenza;

- b) Tutela del consumatore;
- c) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
- e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane mediante la promozione del territorio e delle risorse comunali.

Art. 5 Esercizio dell'attività.

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione a tempo determinato, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti, nell'ambito dei mercati;
 - b) su posteggi dati in concessione a tempo determinato, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti, nei posteggi fuori mercato;
 - c) negli spazi definiti dal Comune e sui posteggi liberi, a condizione che sia esercitato in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto alla presentazione della dichiarazione autocertificativa unica (DUA) presso il portale regionale "Sardegna SUAPE", e nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, previo ottenimento dell'assegnazione del posteggio a seguito di bando pubblico.
3. La DUA per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio deve essere presentata allo sportello SUAPE del Comune di Santa Teresa Gallura.
4. La DUA per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante deve essere presentata al Comune di Santa Teresa Gallura se il richiedente ha la residenza anagrafica, ovvero la sede legale, se persona giuridica.

Art. 6 Abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

1. L'esercizio dell'attività, nelle modalità di cui all'art. 5, è soggetto alla presentazione della DUA, ai sensi della normativa vigente, secondo le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii.
2. La DUA abilita anche:
 - a) All'esercizio della attività nei posteggi liberi dei mercati o fuori mercato;
 - b) All'esercizio della attività presso il domicilio del consumatore e nei locali dove questo si trova per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento e svago;

- c) Alla partecipazione alle fiere ed alle sagre;
- d) All'esercizio della forma itinerante su tutto il territorio nazionale.

Art. 7 Criteri generali per il rilascio della concessione del posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati.

1. La concessione del posteggio ha una validità massima di dodici anni. La stessa può essere rinnovata in ottemperanza alle specifiche disposizioni nazionali e regionali.
2. Le domande di nuova assegnazione dei posteggi, a seguito di apposita emissione di bando pubblico, sono inviate direttamente al Comune mediante Raccomandata AR, posta elettronica certificata o direttamente a mano al Protocollo del Comune, con le modalità e nei termini stabiliti nel medesimo bando.
3. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento delle procedure di gara di cui al comma 2, in base alla graduatoria risultante dai seguenti criteri di priorità:
 - a) Anzianità di presenza effettiva: numero delle presenze effettive cumulate, negli ultimi tre anni, nel mercato oggetto del bando, con attribuzione di un punteggio massimo pari a 72 punti, determinati nella misura di 2 punti / mese. Nel computo verrà considerato maturato il mese, e quindi attribuito il relativo punteggio di 2 punti, con la partecipazione ad almeno 3 giornate mercatali nell'arco del mese considerato, anche se non consecutive.
 - b) Richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori: attribuzione di un punteggio massimo pari a 8 punti, determinati come segue:
 - Operatore avente un'inizio attività entro 3 anni dal bando: 8 punti;
 - Operatore avente un'inizio attività entro 6 anni dal bando: 4 punti;
 - Operatore avente un'inizio attività entro 10 anni dal bando: 2 punti.
 - c) Richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: attribuzione di un punteggio massimo pari a 6 punti, così previsti:
 - Operatore avente già la concessione di un posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche: 6 punti;
 - Operatore avente autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante: 3 punti.
 - d) Ulteriori criteri di priorità: attribuzione di un punteggio massimo pari a 14 punti, così determinati:

- Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap, con disabilità documentata da certificazione medico legale, ai sensi della Legge 104/1992: 5 punti per persona;
- Numero di familiari fiscalmente a carico, come inseriti nell'ultima dichiarazione dei redditi posseduti: 1 punto per persona;
- Anzianità del richiedente: 2 punti in caso di età anagrafica superiore ai 50 anni;
- Anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa: 4 punti, se rilasciata da oltre 30 anni; 2 punti, se rilasciata da 21 a 30 anni; 1 punto, se rilasciata da 10 a 20 anni;
- Anzianità dell'iscrizione al registro imprese: 4 punti, con un'iscrizione da oltre 30 anni; 2 punti, con iscrizione da 21 a 30 anni; 1 punto, con iscrizione da 10 a 20 anni;

A parità di condizioni il Comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. Il Comune procederà all'esame dei titoli risultanti dalla gara, provvedendo a stilare e pubblicare sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio dell'Ente, una prima graduatoria provvisoria, avverso la quale, entro quindici giorni, gli interessati possono presentare memorie, controdeduzioni ed osservazioni. Decorso il termine suddetto, la graduatoria diverrà definitiva ed in opposizione alla stessa, sarà possibile presentare ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, nei tempi previsti dalla norma.

Art. 8 Criteri generali per il rilascio della concessione nei posteggi fuori mercato.

1. La concessione del posteggio ha una validità massima di dodici anni. La stessa può essere rinnovata in ottemperanza alle specifiche disposizioni nazionali e regionali.
2. Le domande di nuova assegnazione dei posteggi, a seguito di apposita emissione di bando pubblico, sono inviate direttamente al Comune mediante Raccomandata AR, posta elettronica certificata o direttamente a mano al Protocollo del Comune, con le modalità e nei termini stabiliti nel medesimo bando.
3. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento delle procedure di gara di cui al comma 2, in base alla graduatoria risultante dai seguenti criteri di priorità:
 - a) Anzianità di presenza effettiva: numero delle presenze effettive cumulate, negli ultimi tre anni, nel posteggio fuori mercato oggetto del bando, con attribuzione di un punteggio massimo pari a 72 punti, determinati nella misura di 2 punti / mese. Nel computo verrà considerato maturato il mese, e quindi

attribuito il relativo punteggio di 2 punti, con la partecipazione ad almeno 20 giornate nell'arco del mese considerato, anche se non consecutive.

- b) Nel caso di posteggi stagionali il cui periodo di esercizio è stabilito ai sensi del successivo art. 35, commi 2 e 3 , il punteggio massimo di 72 punti , viene determinato nella misura massima di 24 punti a stagione, pari a 4 punti per ogni mese di presenza. Nel computo verrà considerato maturato il mese, e quindi attribuito il relativo punteggio di 4 punti, con la partecipazione ad almeno 20 giornate nell'arco del mese considerato, anche se non consecutive.
- c) Richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori: attribuzione di un punteggio massimo pari a 8 punti, determinati come segue:
 - Operatore avente un'inizio attività entro 3 anni dal bando: 8 punti;
 - Operatore avente un'inizio attività entro 6 anni dal bando: 4 punti;
 - Operatore avente un'inizio attività entro 10 anni dal bando: 2 punti.
- d) Richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: attribuzione di un punteggio massimo pari a 6 punti, così previsti:
 - Operatore avente già la concessione di un posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche: 6 punti;
 - Operatore avente autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante: 3 punti.
- e) Ulteriori criteri di priorità: attribuzione di un punteggio massimo pari a 14 punti, così determinati:
 - Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap, con disabilità documentata da certificazione medico legale, ai sensi della Legge 104/1992: 5 punti per persona;
 - Numero di familiari fiscalmente a carico, come inseriti nell'ultima dichiarazione dei redditi posseduti: 1 punto per persona;
 - Anzianità del richiedente: 2 punti in caso di età anagrafica superiore ai 50 anni;
 - Anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa: 4 punti, se rilasciata da oltre 30 anni; 2 punti, se rilasciata da 21 a 30 anni; 1 punto, se rilasciata da 10 a 20 anni;
 - Anzianità dell'iscrizione al registro imprese: 4 punti, con un'iscrizione da oltre 30 anni; 2 punti, con iscrizione da 21 a 30 anni; 1 punto, con iscrizione da 10 a 20 anni;

- Realizzazione di una struttura mobile avente rilevanti caratteristiche tecnico costruttive tali da renderla idonea all'esercizio dell'attività, secondo le tipologie descritte negli allegati di cui al presente Regolamento: attribuzione di un punteggio pari a 14 punti a condizione che la medesima sia installata contestualmente alla assegnazione del posteggio.

A parità di condizioni il Comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. Il Comune procederà all'esame dei titoli risultanti dalla gara, provvedendo a stilare e pubblicare una prima graduatoria provvisoria, avverso la quale, entro quindici giorni, gli interessati possono presentare memorie, controdeduzioni ed osservazioni. Decorso il termine suddetto, la graduatoria diverrà definitiva ed in opposizione alla stessa, sarà possibile presentare ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, nei tempi previsti dalla norma.

Art. 8 bis Fiere, Fiere Promozionali, Fiere-Mercato e Sagre.

L'organizzazione e la gestione delle Fiere, le Fiere Promozionali, le Fiere-Mercato e le Sagre, come definite agli artt. 2 e 3 del presente regolamento, previa deliberazione della Giunta Comunale, possono essere attribuite ad associazioni di categoria, ad associazioni e comitati non lucrativi con scopi di promozione e sviluppo del territorio.

Art. 9 Strutture precarie nei posteggi fuori mercato.

I posteggi fuori mercato, identificati nel successivo art. 25 comma 2, destinati alla vendita di prodotti ortofrutticoli, alimentari e alla somministrazione di alimenti e bevande, possono essere occupati mediante strutture diverse dagli autoveicoli, così come indicate nell'allegato "A" del presente Regolamento. Tali strutture possono avere le seguenti caratteristiche:

- Struttura portante in legno, con analogo rivestimento di colore bianco o ecrue.
- Struttura portante in ferro o alluminio rivestito in legno o materiali in simil legno quali PVC, alluminio etc., di colore bianco o ecrue.

La superficie occupabile è quella prevista nell'art. 25 comma 2, qualora la stessa sia dislocata in un'area destinata a parcheggio pubblico ovvero in un'area destinata al transito dei veicoli, la modularità della medesima può avere dimensioni diverse, ma nel rispetto della superficie in concessione.

La superficie concessa nella quale sarà alloggiata la struttura di vendita, può essere delimitata dai seguenti elementi:

- a) Pannelli grigliati in ferro battuto, verniciato di colore in sintonia con la struttura portante di altezza massima pari a Mt. 1,50;
- b) Pannelli grigliati in legno naturale o di colore bianco di altezza massima pari a Mt. 1,50;
- c) Barriera costituita da telaio in legno, sormontata da vetro di sicurezza trasparente ed incolore, di altezza massima pari a Mt. 1,50.

Art. 10 Miglitoria dei posteggi.

1. Il comune prima di procedere alla pubblicazione di un bando per la concessione dei posteggi dislocati nelle aree mercatali, favorisce il miglioramento della posizione di operatori commerciali concessionari di posteggio nello stesso mercato, previo bando pubblico di "miglitoria".
2. In caso di più richieste per lo stesso posteggio, il criterio di priorità per l'assegnazione del medesimo, viene stabilito ai sensi del comma 3, lettere a), b) e d) dell'art. 7 del Regolamento.
3. L'assegnazione del nuovo posteggio a seguito del bando di miglitoria, non comporta una scadenza diversa rispetto alla concessione originaria del posteggio stesso.
4. Dalla disciplina di cui al presente articolo, vengono escluse le concessioni dei singoli posteggi fuori mercato, individuati nel successivo art. 25.

Art. 11 Scambio di Posteggi.

1. Lo scambio di posteggio fra due operatori dello stesso settore è ammissibile, previa apposita richiesta e nel rispetto della superficie in concessione.
2. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, verificata la regolarità della richiesta, emanerà apposito provvedimento per la variazione del posteggio.
3. Con le stesse modalità di cui ai punti precedenti è possibile effettuare lo scambio di posteggio fra produttori agricoli.
4. L'assegnazione del posteggio attraverso lo scambio fra operatori non comporta una scadenza diversa della concessione del posteggio stesso.

Art. 12 Assegnazione dei posteggi vacanti in caso di assenza del titolare.

1. L'operatore titolare è tenuto ad essere presente, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, altrimenti è considerato assente a tutti gli effetti.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti in caso di assenza del titolare, è effettuata dal personale della Polizia Locale per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze nel mercato o nello specifico posteggio fuori mercato, per il settore merceologico al quale si partecipa.
3. L'assegnazione dei posteggi, non occupati dai concessionari o non ancora assegnati, avverrà nel rispetto della priorità tra soggetti che appartengono al medesimo settore merceologico previsto per quel posteggio. Esclusivamente per il mercato del giovedì, qualora non vi siano soggetti appartenenti a quel settore, il posteggio verrà assegnato in alternativa a soggetto appartenente ad altro settore, legittimato ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vanta il più alto numero di presenze nel mercato.
4. Il 30 % dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli. In assenza di produttori agricoli e/o insufficiente copertura dei posteggi destinati, gli stessi vengono assegnati agli altri operatori, che vantano il maggior numero di presenze nel mercato settimanale, indipendentemente dalla categoria merceologica dei propri prodotti.
5. In assenza di operatori e/o d'insufficiente copertura dei posteggi "fuori mercato", i medesimi non possono essere assegnati ad operatori di altri settori merceologici.
6. La stessa procedura di cui al comma 2, si applica anche ai posteggi vacanti e non assegnati tramite bando pubblico nel mercato.
7. L'accertata e protratta irregolarità del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico da parte dell'operatore "spuntista", comporterà l'esclusione del medesimo dalle operazioni di assegnazione giornaliera del posteggio, sino alla completa regolarizzazione della posizione.

Art. 13 Tenuta registro di spunta.

1. La registrazione delle presenze degli operatori non titolari di posteggio definiti ai sensi dell'art. 2 lett. m) del Regolamento, è effettuata dal personale di Polizia Locale mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo, da esibirsi in originale se antecedente all'entrata in vigore della DUA, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno esercitare l'attività commerciale.
2. In caso di assegnazione del posteggio ai soggetti di cui al precedente comma, affinché la "presenza effettiva", così come definita ai sensi dell'art. 2 lett. k), possa essere registrata, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato.
3. All'operatore che prende parte alle operazioni di spunta e che, dopo avere ottenuto l'assegnazione del posteggio, come individuato dal personale di Polizia Locale, rifiuta il medesimo, non verrà considerata valida la presenza.
4. Lo spuntista non può giustificare la sua assenza mediante un certificato medico.
5. Le assenze dell'operatore che partecipa alle operazioni di spunta, maturate per un periodo continuativo superiore a sei mesi, comporteranno la cancellazione del medesimo dal registro di spunta.

6. Ai fini della assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, la Polizia Locale provvede attraverso la graduatoria formatasi nel registro di spunta. Le presenze annotate nel registro di che trattasi, considerate ai fini dell'assegnazione, sono esclusivamente quelle maturate nell'ultimo quinquennio. Il suddetto registro deve essere aggiornato dalla Polizia Locale alla scadenza di ogni anno solare; lo stesso è pubblico e consultabile presso il Comando di Polizia Locale, previa richiesta di accesso agli atti.

Art. 14 Assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli.

1. La concessione del posteggio agli imprenditori agricoli di cui al D. Lgs. 228/2001, può essere autorizzata, in deroga agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, previa presentazione della richiesta da parte dell'operatore.
2. La richiesta deve essere inviata direttamente al Comune mediante raccomandata AR, PEC o direttamente a mano al Protocollo dell'Ente.
3. Per i produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata, su richiesta dell'interessato, che di norma può essere:
 - a) Con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) Con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a due mesi e non superiore a sei.
4. Nel caso di richieste inerenti lo stesso posteggio, verrà data priorità nell'assegnazione a coloro i quali vantano il più alto numero di presenze sul medesimo e, a parità di presenze, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli.
5. La concessione, qualora rilasciata, può essere reintestata a seguito di morte del titolare, di atto di cessione o affidamento in gestione della azienda agricola, a favore di altro soggetto imprenditore agricolo.

Art. 15 Assenza del titolare.

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori.
2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo, è comprovato con dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e ss del D.P.R. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
3. La dichiarazione cui al comma 2 è esibita in originale su richiesta del personale della Polizia Locale.
4. Quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo, si applica anche agli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001 n° 228.

Art. 16 Giustificazione delle assenze.

Le assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi:

- a) malattia;
- b) infortunio;
- c) gravidanza e puerperio;
- d) mancato svolgimento del mercato per inagibilità, condizioni meteorologiche avverse o problemi di viabilità, a seguito di rapporto redatto dagli operatori di Polizia Locale.

Nei primi due casi l'assenza va adeguatamente giustificata con certificato medico entro la terza giornata di assenza. Per assenze inferiori alle tre giornate, tale giustificazione va presentata entro la seconda giornata di assenza. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. Per rispetto della privacy può non essere indicata la diagnosi dell'interessato, ma deve essere specificato che la medesima costituisce causa ostativa allo svolgimento della normale attività lavorativa, indicando altresì la durata di tale impedimento. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.

Art. 17 Sospensione volontaria dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi.
2. Qualora l'attività di commercio sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1, non si applica nei casi di sospensione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, assistenza a figli minori con handicap gravi, come previsto dall'art. 33 della Legge 104/1992 e dall'art. 42 del D. Lgs. 151/2001.
3. Nell'ipotesi di gravidanza e puerperio, l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche alle società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.
5. Qualora l'attività sia esercitata da produttori agricoli o dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 228/2001, il termine di cui al comma 1, non si applica nei casi di sospensione per "motivi legati alla stagionalità del prodotto", a condizione che sia presentata adeguata autocertificazione da parte dell'operatore.

Art. 18 Sospensione e decadenza della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione.

1. Il titolo abilitativo e la concessione del posteggio nel mercato e nei posteggi "fuori mercato", sono sospesi per un periodo massimo di trenta giorni, qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico – sanitaria e le disposizioni di cui al presente Regolamento inerenti l'obbligo della pulizia del posteggio al termine delle attività di vendita e il relativo conferimento dei rifiuti, in forma differenziata, all'interno degli appositi contenitori.

2. Il titolo abilitativo e la concessione del posteggio nel mercato e nei posteggi "fuori mercato", sono altresì sospesi a seguito di mancato o ritardato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, previa diffida da notificare all'interessato. Tale sospensione opera sino all'adempimento degli obblighi tributari.
3. Il titolo abilitativo e la concessione del posteggio nel mercato e nei posteggi "fuori mercato", decadono nei seguenti casi:
 - a) Mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per un periodo di tempo complessivamente superiore a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, assistenza a figli minori con gravi handicap, come previsto dall' art. 33 L. 104/1992 e art. 42 D.Lgs. 151/2000;
 - b) Mancato utilizzo del posteggio all' interno del mercato settimanale del giovedì, in ciascun anno solare, per un periodo di tempo complessivamente superiore a dodici giorni, salvo i casi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, assistenza a figli minori con gravi handicap, come previsto dall' art. 33 L. 104/1992 e art. 42 D.Lgs. 151/2000;
 - c) Mancato utilizzo del posteggio, per un periodo superiore ad 1/3 del periodo di operatività del mercato o del posteggio fuori mercato, nel caso di titoli abilitativi e concessioni di carattere stagionale;
 - d) Il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività.
4. Il Comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore, un tempo non inferiore a venti giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.
Al termine della procedura, il Comune emette il provvedimento di decadenza dal posteggio di che trattasi.
5. I posteggi divenuti disponibili a seguito di decadenza vengono riassegnati, previo espletamento delle procedure di migioria dei posteggi, di cui al precedente art. 10, mediante bando pubblico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nel rispetto dei criteri di assegnazione di cui al presente Regolamento.

Art. 19 Subingresso.

1. Il trasferimento di azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nell'esercizio dell'attività. Qualora l'attività sia esercitata su posteggio, il trasferimento dell'azienda comporta anche il diritto ad avere la concessione dell'area sede del posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto, nel rispetto anche di quanto previsto dai successivi commi 4 e 5.

2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento, ovvero da scrittura privata autenticata dal notaio.
3. Il subingresso deve essere comunicato tramite il portale telematico dello Sportello Unico prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro tre mesi dall'avvenuto atto di subentro, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa.
4. Il subingresso *mortis causa* deve essere comunicato prima dell'inizio attività, e comunque entro tre mesi dall'avvenuto subingresso. Nel caso in cui al momento del subentro, il subentrante non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa. L'acquisizione del requisito professionale dovrà avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che il subentrante abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, o senza averne dato comunicazione al Comune, l'autorizzazione viene revocata con conseguente decadenza della concessione. Le assenze cumulate nei dodici mesi successivi alla morte del *de cuius*, producono gli effetti di cui all'art. 18 del presente Regolamento, ai fini della revoca dell'autorizzazione.
5. Nei posteggi per i quali sono state determinate specifiche merceologie di vendita, il trasferimento dell'azienda può essere effettuato solo per la tipologia merceologica di dettaglio per la quale sono stati rilasciati i titoli originari.
6. Nei posteggi per i quali non sono state predeterminate delle tipologie merceologiche specifiche di vendita, il trasferimento dell'azienda, o del suo ramo, deve essere effettuato nell'ambito dello stesso settore merceologico, alimentare o non alimentare, del dante causa.
7. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio di anzianità di presenza acquisito dal cedente.
8. La cessione in gestione dell'azienda a terzi, in difformità da quanto stabilito dal presente articolo, determina la decadenza del titolo autorizzativo e della concessione del posteggio.

Art. 20 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.

1. Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente Regolamento devono essere esibiti in originale, ovvero deve essere

esibita la ricevuta definitiva rilasciata dall'ufficio SUAPE competente, corredata di tutti i modelli presentati.

2. I concessionari devono occupare il posto loro assegnato e non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella concessa, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito e comunque non in concessione.
3. Le caratteristiche dei mezzi utilizzati nella vendita devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti normative igienico sanitarie e a quanto previsto nel presente Regolamento.
4. I banchi di vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di cm 70. La tenda di protezione del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2,20, misurata nella parte più bassa e può sporgere fino a mt 1,00, oltre il confine dello stallo assegnato, con divieto di appendere merci e articoli oltre la linea del banco. Tutti gli operatori devono osservare l'allineamento del banco di vendita sulla parte frontale, seguendo la linea di delimitazione dello stallo. E' concessa la deroga ai venditori di piante ed arredamenti i quali, possono esporre la propria merce a terra. Tra un posteggio e l'altro deve esserci uno spazio divisorio, libero da ingombri, nella misura di almeno metri uno.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, cd e similari, qualora questi siano prodotti commercializzati dall'operatore, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
6. Non è consentito l'uso di generatori di corrente, benché insonorizzati, e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera.
7. E' esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento del mercato, materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
8. Al termine dell'attività di vendita e/o di somministrazione, i posteggi devono essere lasciati perfettamente puliti e liberi da imballaggi, carta e cartone e quant'altro; i rifiuti prodotti devono essere raccolti e conferiti negli appositi contenitori, differenziandoli per tipologia, a cura dell'operatore stesso.
9. I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile bene esposti alla vista del pubblico e devono contenere tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti.
10. L'operatore non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico, ad esclusione di confezioni eventualmente già predisposte per la vendita.

11. E' vietato affiggere manifesti o cartelli, danneggiare, manomettere o imbrattare in qualsiasi modo il suolo, gli arredi urbani, le piante e qualsiasi altro bene di proprietà pubblica o privata; accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo indecoroso o tale da costituire pericolo per l'incolumità delle persone; lasciare animali liberi; accendere fuochi e utilizzare fiamme libere; cedere a terzi, anche provvisoriamente e parzialmente il posteggio avuto in concessione ad altro operatore commerciale, se non nelle modalità previste per il subingresso per trasferimento di azienda.
12. Gli operatori partecipanti al mercato o alla fiera non possono smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito, salvo giustificato motivo, o qualora si verifichi una situazione meteorologica avversa e tale da compromettere il normale svolgimento delle attività, prima di averne dato comunicazione alla Polizia Locale. L'inosservanza al presente articolo comporterà il computo della giornata come assenza ingiustificata e l'applicazione della sanzione prevista all'art. 37 del presente regolamento.

Art. 21 Obblighi dei titolari di posteggio.

1. I titolari di posteggio hanno l'obbligo di fornire ai funzionari ed agli agenti di Polizia Locale preposti al controllo dei banchi di vendita, tutte le notizie che vengono richieste circa l'attività svolta nel mercato.
2. I titolari di posteggio hanno l'obbligo di osservare, oltre le normative di legge disciplinanti il settore, anche le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana in quanto applicabili, nonché le disposizioni del presente Regolamento.
3. I titolari di posteggio hanno altresì l'obbligo di esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti di Polizia Locale, ogni documento inerente lo svolgimento della attività.

Art. 22 Vendita di particolari merci.

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, in qualsiasi forma effettuato, relativo a merci usate, non è sottoposto alle disposizioni di cui all'articolo 126 e 128 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773, solo nel caso in cui le merci esposte abbiano un prezzo di vendita non superiore ad € 30, ovvero, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 28 Maggio 2001 n° 311, tale limite dovrà intendersi riferito a cose di scarso valore commerciale.
2. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del TULPS, alla presentazione della Dichiarazione Autocertificativa Unica, comprensiva dei prescritti modelli. La validità del titolo abilitativo è di tre anni a partire dalla data di conseguimento, e alla scadenza, per poter proseguire l'attività, lo stesso deve essere rinnovato.

3. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato, necessarie per la vendita di determinati prodotti.
4. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito in originale agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS, ovvero dovrà essere esibita la ricevuta definitiva rilasciata dall'ufficio SUAPE competente, corredata di tutti i modelli presentati.

Art. 23 Normativa igienico sanitaria.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico – sanitario stabilite da Leggi, Regolamenti e dall'Ordinanza 3 Aprile 2002 del Ministero della Salute inerenti i "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

Art. 24 Normativa di sicurezza.

1. Durante i mercati, le fiere, le sagre e le manifestazioni simili su aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di sicurezza:
 - Per la preparazione di cibi destinati alla vendita, devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE;
 - Gli apparecchi di cui al punto precedente devono essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) apparecchi utilizzatori a gas per la cottura, installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi utilizzatori a gas per la cottura, installati nelle cucine e negli stand gastronomici;
 - c) apparecchi utilizzatori a gas per la cottura, con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia o struttura idonea per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla somministrazione al pubblico.
3. Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande.
4. Ciascun operatore, che intenda utilizzare le apparecchiature di cottura di cui sopra, deve munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze), che attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme tecniche, previste dal rapporto tecnico UNI TR 11426. La suddetta dichiarazione in corso di validità, deve essere esibita agli organi di controllo, ogni

qualvolta venga richiesta nel corso degli eventuali sopralluoghi, effettuati durante lo svolgimento degli eventi di cui al comma 1.

CAPO II. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

Art. 25 Individuazione dei posteggi.

1. Posteggi nel Mercato settimanale del giovedì.

Il mercato settimanale del giovedì è annuale, i posteggi sono ubicati nella Piazza Bruno Modesto e via E. Berlinguer; le merceologie ammesse sono: Alimentare, Non alimentare e Produttori agricoli. Nella suddetta area sono altresì individuati i seguenti posteggi:

- N. 13 posteggi destinati alla vendita dei prodotti alimentari;
- N. 49 posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari;
- N. 7 posteggi riservati ai produttori agricoli;
- N. 2 posteggi liberi.

Per un totale complessivo di 71 posteggi.

La superficie dei singoli posteggi deve essere tale da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività ed in particolare quelli compresi nell'ambito del suddetto mercato, hanno le seguenti superfici:

- Mq 40 per quelli destinati alla vendita dei prodotti alimentari e non alimentari;
- Mq 20 per quelli destinati alla vendita dei prodotti agricoli;
- Mq 20 per quelli liberi.

Per la numerazione, dislocazione e superficie si rimanda all'allegato "B" del presente Regolamento.

2. Posteggi fuori mercato:

La dislocazione dei posteggi fuori mercato, la specializzazione merceologica e la periodicità di utilizzo degli stessi, vengono riassunti secondo la seguente tabella:

N.	Ubicazione	Superficie	Periodo	Area	Merceologia
01	(Soppresso)				
02	(Soppresso)				
03	Loc. Capo Testa Area Faro	Mq. 40	Stagionale	Area pubblica Comunale	Alimentare Somministrazione
04	Loc. S. Reparata Via Orsa Minore	Mq. 40	Stagionale	Area pubblica Comunale	Alimentare Somministrazione
05	Loc. S. Reparata (bivio Via Cala Spinosa per Via Orsa Maggiore)	Mq. 40	Stagionale	Area pubblica Comunale	Alimentare
06	Via E. D' Arborea	Mq. 40	Stagionale	Area pubblica Comunale	Alimentare Somministrazione
07	Via E. D' Arborea	Mq. 40	Annuale	Area pubblica Comunale	Produttore - Pesca
08	(Soppresso)				
09	Via S. Pertini	Mq. 20	Stagionale	Area pubblica Comunale	Non alimentare Fiori e piante
10	Via S. Pertini	Mq. 20	Stagionale	Area pubblica Comunale	Non alimentare Fiori e piante
11	Via S. Pertini	Mq. 20	Stagionale	Area Pubblica Comunale	Non alimentare Fiori e piante
12	Via S. Pertini parcheggio autobus	Mq. 40	Annuale	Area pubblica Comunale	Alimentare Somministrazione
13	(Soppresso)				
14	(Soppresso)				
15	Via Don F. Tedde	Mq. 40	Annuale	Area pubblica Comunale	Produttori
16	Viale Bechi	Mq. 40	Stagionale	Area Pubblica Comunale	Alimentare Somministrazione
17	Loc. Conca Verde	Mq. 40	Stagionale	Area pubblica Comunale	Alimentare Somministrazione
18	Valle dell'Erica	Mq. 40	Stagionale	Privata in disponibilità al Comune	Alimentare Somministrazione
19	Loc. Porto Quadro	Mq. 40	Stagionale	Privata in disponibilità al Comune	Alimentare Somministrazione
20	Loc. La Licia	Mq. 40	Stagionale	Privata in disponibilità al Comune	Alimentare Somministrazione
21	Viale Bechi	Mq. 40	Stagionale	Area pubblica Comunale	Alimentare ** Somministrazione
22	Viale Bechi	Mq. 40	Stagionale	Area pubblica Comunale	Alimentare** Somministrazione
23	Viale Bechi	Mq. 40	Stagionale	Area pubblica Comunale	Alimentare** Somministrazione
24	Viale Bechi	Mq. 40	Stagionale	Area pubblica Comunale	Alimentare** Somministrazione

Per un totale di 19 posteggi, la cui numerazione e dislocazione si rimanda all'allegato "C" del presente regolamento.

** Posteggio a destinazione merceologica specifica, dove potranno essere venduti e/o somministrati solo prodotti freschi, idonei per il consumo immediato, con preferenza dei prodotti locali, della tradizione e della cultura, sarda e gallurese con la seguente destinazione merceologica specifica:

Posteggio n. 21: Dolci tipici sardi (fritti e non)

Posteggio n. 22: Gastronomia tipica locale e regionale con frittture di carne e verdure

Posteggio n. 23: Piadine e panini con specialità locali e regionali.

Posteggio n. 24: Gastronomia tipica locale e regionale con frittture di pesce e verdure.

Nei suddetti posteggi, la somministrazione è consentita unicamente mediante utilizzo di recipienti, contenitori, piatti, posate e qualsivoglia ulteriore supporto e strumento compostabili, biodegradabili e/o riciclabili, escludendo i recipienti e contenitori in vetro ed alluminio.

Art. 26 Orari di svolgimento dell'attività commerciale.

1. Gli orari di esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di posteggio che in forma itinerante, devono intendersi liberalizzati, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) bis del D. Lgs. 223/2006, convertito con modificazioni con la Legge 248/2006.
2. L'area destinata allo svolgimento del mercato settimanale del giovedì, per motivi di viabilità e sicurezza della circolazione stradale, nonché per consentire la piena e diversa fruibilità della medesima, può essere occupata per l'attività commerciale dalle ore 07:00 alle ore 14:00, come da apposito provvedimento del Responsabile del Settore Polizia Locale.
3. L'installazione delle attrezzature di vendita nei relativi posteggi, può avvenire un'ora prima dell'orario stabilito nel punto 2.
4. Le predette attrezzature dovranno essere rimosse nell'ora successiva all'orario fissato per la cessazione delle operazioni di vendita, di cui al punto 2.
5. Fatta salva diversa disposizione, gli operatori devono essere presenti improrogabilmente entro le ore 08:00.
6. È vietato per motivi di viabilità e sicurezza lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, che debbono essere autorizzati da personale del Corpo Polizia Locale, per comprovati motivi personali e/o particolari condizioni atmosferiche.

Art. 27 Mercati festivi.

1. Qualora la giornata di mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge e fatte salve altre diverse disposizioni in materia, il Responsabile del Settore Polizia Locale, dietro richiesta dei concessionari, che rappresentino almeno la metà più uno degli assegnatari di posteggio, può autorizzare l'anticipazione o la posticipazione del mercato.
2. E' comunque consentito lo svolgimento del mercato nei giorni festivi.

3. Le assenze degli operatori titolari di posteggio nei mercati festivi anticipati o posticipati, non sono conteggiate. Vengono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Art. 28 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.

1. L'area destinata allo svolgimento del mercato settimanale del giovedì, viene interdetta, con apposita ordinanza emanata ai sensi del Codice della Strada, alla circolazione ed alla sosta dei veicoli secondo gli orari stabiliti nel precedente articolo 26.
2. Per effetto di tale limitazione l'area sarà accessibile solo ai veicoli degli operatori commerciali e gli stessi non potranno essere movimentati prima della fine delle operazioni di vendita così come previsto dal medesimo articolo 26.

Art. 29 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto esclusivamente con l'esposizione della merce sull'automezzo adibito al trasporto della medesima. E' conseguentemente vietato l'utilizzo del suolo pubblico con l'esposizione di qualsiasi elemento quali merci, arredamento, sedie, ombrelloni, cartelli, etc.
2. La sosta per l'esposizione della merce è sempre consentita senza limitazione oraria, a condizione che la stessa non arrechi pericolo alla circolazione stradale nonché intralcio al transito dei pedoni.
3. La sosta per l'esposizione della merce è sempre vietata in difformità alle disposizioni del Codice della strada.

Art. 30 Zone interdette al commercio su area pubblica in forma itinerante.

1. La sosta per l'esposizione della merce è sempre vietata in presenza di aree pedonali e delle Zone a Traffico Limitato.
2. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse storico – ambientale, a tutela della sicurezza stradale e della incolumità pubblica, sono interdette al commercio su area pubblica in forma itinerante le aree e le località seguenti:
 - a) S.S. 133 bis, eccetto nelle aree di sosta ivi allocate;
 - b) S.P. 90, eccetto nelle aree di sosta ivi allocate;
 - c) Via Cala Spinosa, comprese le aree di sosta ivi allocate, eccetto che nei posteggi autorizzati;
 - d) Tutte le strade, piazze e vie del centro storico comprese nell'area delimitata dalla Via Carlo Felice, Via Po', Via Bechi, Via Bonifacio, Loc. Rena Bianca, ivi comprese la piazza, le aree di circolazione e sosta, ed ogni altra zona pubblica, Via Verdi, Piazza San Vittorio, Via Maria Teresa, Via Nazionale, Via E. d'Arborea, Via Pertini, Via Angioy, Via Santa Lucia, come meglio raffigurata nell'allegato "D" del presente Regolamento.

CAPO III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 31 Istituzione, soppressione e spostamento dei mercati e delle Fiere.

1. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano o altre motivazioni; possono altresì essere soppresse in toto o in parte, o spostate in altra sede.
2. La soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento della sede di svolgimento, di iniziativa della pubblica amministrazione o su istanza degli interessati o dei loro rappresentanti, che abbia carattere definitivo, dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale nonché le organizzazioni dei consumatori;
3. Diversamente dalla previsione del comma 2, la disposizione potrà essere adottata dalla Giunta Comunale nei casi di massima urgenza e comunque, per periodo non superiori a sei mesi.

Art. 32 Istituzione, soppressione dei posteggi "fuori mercato".

Per la soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento di singoli posteggi "fuori mercato", il Consiglio comunale provvede, prescindendo dalla consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale nonché delle organizzazioni dei consumatori.

Art. 33 Scadenza delle concessioni dei posteggi.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 181, comma 4-bis, della Legge 17 Luglio 2020 n. 77, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche scadenti al 31.12.2020, a seguito di esito positivo della procedura, sono rinnovate per la durata di dodici anni, e quindi avranno nuova scadenza al 31.12.2032.
2. Le concessioni aventi scadenza successiva al 31.12.2020 mantengono la loro naturale scadenza.

Art. 34 Disponibilità aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Le aree individuate nel presente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere comprese nel patrimonio del Comune o di cui il medesimo abbia la piena disponibilità, sulla base di apposito atto di cessione delle stesse da parte del privato, per la durata complessiva della specifica concessione.

Art. 35 Attività stagionali.

1. Sono considerate stagionali tutte le attività di cui al presente Regolamento esercitate per un periodo non inferiore a sei mesi.
2. Il periodo entro il quale l'attività è considerata stagionale è il seguente: dal quindici aprile al quindici ottobre di ogni anno, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 6.

3. Il periodo obbligatorio di esercizio della attività decorre dal 15/05 al 15/09 di ogni anno, dove saranno conteggiate le assenze maturate.
4. In conseguenza della stagionalità, la concessione per l'occupazione del suolo pubblico è rilasciata per il medesimo periodo di esercizio della attività.
5. Nel caso di assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli la medesima, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, potrà avere una durata inferiore di cui al comma 1, secondo le richieste degli operatori, comunque per periodi non inferiori a due mesi.
6. La stagionalità dei posteggi individuati con i numeri 9/10/11 nella tabella dell'articolo 25 del presente Regolamento ed ubicati nella Via Pertini, si intende con validità dal 15/10 al 15/11 di ogni anno.
7. *Per i posteggi fuori mercato diversi da quelli già annuali, individuati con i numeri 7, 12 e 15, e da quelli di cui al precedente comma 6, è prevista la possibilità di estensione del periodo di attività da stagionale in annuale previa richiesta espressa da parte del rispettivo titolare, nonché a seguito della rispettiva modifica della D.U.A., presentata presso il portale Sardegna SUAPE. Qualora venga opzionata la periodicità annuale, il mancato svolgimento dell'attività presso il posteggio per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, compreso il periodo di godimento delle ferie, per grave malattia certificata o per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione, comporterà l'automatica conversione della periodicità di esercizio in stagionale.*

Art. 36 Tassa di occupazione per la concessione del posteggio.

La tassa di concessione per l'occupazione del posteggio viene determinata in base alle disposizioni vigenti in materia ed ai Regolamenti tributari comunali. La stessa deve essere corrisposta, nei modi e nei tempi indicati dall' Ufficio Tributi del Comune.

Art. 37 Vigilanza.

1. All'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni provvedono i funzionari e gli agenti di Polizia Locale e chiunque spetti.
2. Il Comune è l'organo competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24/11/1981 n. 689 ed introita i proventi delle sanzioni amministrative.

Art. 38 Sanzioni.

1. In caso di violazione e inosservanza alle norme contenute nel presente Regolamento, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000, nella misura prevista da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro, salvo che leggi o altre norme speciali prevedano diverse sanzioni.
2. Nel caso di esercizio della attività commerciale in violazione della normativa regionale di riferimento di cui alla L.R. 18/05/2006 n. 5, il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, ai sensi degli artt. 17 e 18 della medesima legge.

3. In caso di recidiva, le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento e dei provvedimenti ad esso correlati, che non siano già sanzionati dalla L.R. 18/05/2006 n. 5, gli importi sono raddoppiati.

Art. 39 Schedario delle imprese.

1. In conformità alle norme vigenti il Comune tiene uno schedario cartaceo o digitale dal quale, per ogni autorizzazione rilasciata risulti:
 - a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
 - b) numero e tipologia dell'autorizzazione;
 - c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
 - d) estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
 - e) settori merceologici autorizzati.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comune trasmette alla Assessorato regionale competente in materia di commercio, per fini previsti dall'art. 40 della L.R. 5/06 e ss.mm.ii. i dati sulle autorizzazioni rilasciate.
3. Il Comune, infine, invia all'Assessorato regionale competente in materia di commercio, entro il 31 ottobre di ogni anno le notizie relative alle fiere-mercato o sagre dell'anno successivo.

Art. 40 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento viene pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio dell'Ente ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.
2. Il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, sarà trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia di commercio, così come disposto dalle disposizioni regionali vigenti.

Art. 41 Abrogazioni.

1. Il presente Regolamento abroga il "Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 33 in data 29/07/1999 e ss.mm.ii.
2. Le norme del presente Regolamento abrogano ogni altra disposizione inerente la materia dell'esercizio di commercio su aree pubbliche contenute nel vigente "Regolamento di Polizia Urbana" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 17/07/2009 e ss.mm.ii.